











Istituto Nazionale di Fisica Nucleare



CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA NELL'AMBITO
DELLA RICERCA TECNOLOGICA

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Bando 23131

Concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito della ricerca tecnologica

IL PRESIDENTE

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che attribuisce, tra gli altri, agli enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- visto il Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15792, in data 26 febbraio 2021;
- visto l'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca nell'ambito del POR FSE 2014-2020 ASSE A Occupazione priorità di investimento A.2 Obiettivo specifico A.2.1 Azione A.2.1.7;
- visto il Decreto della Regione Toscana n. 16954 del 17 ottobre 2019 con il quale sono stati approvati gli esiti della valutazione dei progetti ammissibili al co-finanziamento di assegni di ricerca;
- visto che la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 20180 del 26 novembre 2019 ha approvato il finanziamento previsto dal POR FSE 2014-2020 pari ad euro Quarantaquattromilaottocento (euro 44.800,00), a favore di INFN − Istituto Nazionale di Fisica Nucleare soggetto proponente del Programma di Intervento denominato INFN-PCT (di seguito soggetto attuatore), per il cofinanziamento di 1 Assegno di Ricerca biennale dell'importo di € 28.000,00 annuo onnicomprensivi di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
- vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva il Programma Operativo "Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014- 2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione "per la Regione Toscana in Italia;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2 marzo 2015 e s.m.i. con il quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
- vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4 agosto 2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R dell'8 agosto 2003;
- vista la DGR 697/2018 "Piattaforma regionale impresa 4.0 ridefinizione e articolazione", con la quale è stata modificata la denominazione della Piattaforma "Industria 4.0" in "Piattaforma Impresa 4.0 e definita la nuova articolazione della Piattaforma;
- viste la DGR 815/2017 e la DGR 1479/2017 relative, rispettivamente alla istituzione della Piattaforma Regionale di Specializzazione "Tecnologie-Beni Culturali e Cultura" e all'approvazione delle relative linee di indirizzo;
- vista la Delibera della Giunta regionale n. 1408 del 17 dicembre 2018 che approva gli elementi essenziali dell'avviso e prenota le relative risorse;
- richiamato il decreto dirigenziale n. 2686 del 26 febbraio 2019 e s.m.i. con il quale è stato emanato il bando "Assegni di Ricerca in Ambito Culturale" per progetti congiunti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca a valere sul POR FSE 2017/2020 Asse A Occupazione, Priorità di Investimento A.2 Obiettivo A.2.1 Azione A.2.1.7;
- vista la Convenzione firmata tra INFN e Regione Toscana del 18 dicembre 2019;

DISPONE

Art. 1

PARTE GENERALE

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio - che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza - a n. 1 Assegno Senior di Fascia 2 per la collaborazione ad attività di ricerca tecnologica, da usufruire presso la Sezione di Firenze dell'INFN e presso "Parchi Val di Cornia S.p.A." (Piombino - LI), sul seguente tema di ricerca:

"Utilizzo di raggi cosmici per lo studio della conformazione rocciosa della Miniera del Temperino a Campiglia Marittima - Use of cosmic rays for the study of the rocky conformation of the Temperino mine in Campiglia Marittima [MIMA-SITES project]"

La durata dell'assegno di ricerca è di 12 mesi rinnovabile. E' finanziato all'80% con risorse POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani Bando "Assegni di Ricerca in Ambito Culturale" Asse A Occupazione - Priorità di investimento A.2 - Obiettivo A.2.1 - Azione A.2.1.7, al 10% con risorse della Parchi Val di Cornia S.p.A. e al 10% con risorse dell'INFN, nell'ambito del Programma di Intervento INFN-PCT, progetto "MIMA_SITES" - CUP n. 154I19001940005.

Copia del bando di concorso sarà disponibile presso le sedi delle Strutture INFN e sul sito Internet

https://www.ac.infn.it/.

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso INFN, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'INFN.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Qualora il candidato dell'Assegno di Ricerca sia parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado di un dipendente o associato con incarico di ricerca nella struttura presso la quale è aperta la selezione, deve darne comunicazione scritta prima delle procedure concorsuali.

Art. 2

DURATA E IMPORTO

La durata dell'assegno di ricerca è di 12 mesi rinnovabile dopo aver accertato la disponibilità finanziaria.

L'importo annuo lordo dell'assegno è stabilito nella somma di € 22.735,88 al netto degli oneri a carico dell'INFN, ed è corrisposto in rate mensili posticipate. [L'importo netto dell'assegno calcolato con le norme in vigore alla data 01-04-2021 è di circa € 20.103,83; questo numero potrebbe cambiare a causa di adeguamenti normativi].

All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, secondo le norme ed alle condizioni vigenti nella Struttura assegnata.

L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale INFN.

Art. 3

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per la partecipazione al concorso è richiesto:

il possesso della laurea conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M. 509/99 oppure della Laurea Specialistica oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04, in Fisica, Ingegneria, Geologia o titolo equivalente conseguito all'estero.

Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituto Superiore italiani o presso Università o Istituto Superiore stranieri. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sia stato conseguito all'estero, deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire alla Commissione Esaminatrice la dichiarazione di equivalenza, ai soli e limitati fini della partecipazione al suddetto concorso.

I candidati possono presentare domanda entro e non oltre il compimento del 36^{esimo} anno di età alla data di presentazione della domanda.

Tale termine può essere aumentato nei casi di seguito elencati. Le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate tramite apposita dichiarazione da inserire nello schema di domanda del concorso in oggetto, nella sezione "Allegati":

- a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
- b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata di congedo utilizzato per ogni figlio;
- c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni o di servizio militare di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.

In mancanza della suddetta dichiarazione, non verrà applicata l'estensione di tale termine.

Non può essere destinatario di assegni di ricerca il personale di ruolo dell'Istituto.

Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

La valutazione del possesso di tali requisiti è affidata al Direttore della Struttura interessata.

L'assegno di ricerca non può essere attribuito a chi abbia già utilizzato assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, per un periodo di sei anni; dal calcolo dei sei anni sono esclusi i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Nel caso in cui il candidato risultato vincitore abbia già maturato assegni per un periodo inferiore a sei anni, l'assegno di ricerca annuale e/o il suo eventuale rinnovo sarà conferito fino alla concorrenza del suddetto limite.

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA'

Ciascun candidato deve inviare la domanda di partecipazione, esclusivamente per via telematica, entro 18 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso raggiungibile tramite il link: https://reclutamento.dsi.infn.it/.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

- 1) curriculum tecnico-professionale, idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con il dettaglio documentato del percorso di studi compiuto, dei titoli di studio post laurea conseguiti, delle esperienze di ricerca maturate e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);
- 2) progetto di formazione-apprendimento-ricerca nel quale i candidati indichino in modo dettagliato le acquisizioni ed il percorso di crescita professionale che intendono realizzare con la partecipazione al progetto di ricerca per il quale è bandito l'assegno;

Il progetto di formazione-apprendimento-ricerca deve essere inserito, nello schema di domanda del concorso in oggetto, nella sezione "Allegati", dopo aver inserito il Curriculum Vitae, cliccando "Aggiungi nuovo".

3) copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;

Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei titoli, il candidato può allegare alla domanda tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.

Al termine della compilazione, ogni partecipante riceverà un messaggio automatico di conferma dell'esito positivo della sottomissione della domanda.

Il candidato dovrà stampare e firmare tale messaggio che dovrà essere consegnato il giorno stabilito per l'esame colloquio.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande sarà il giorno 11 maggio 2021 entro le ore 23:59:59

Possono essere indicati inoltre nome, cognome ed indirizzo e-mail di massimo n. 2 referenti, che potranno caricare una lettera di referenza entro il giorno 11 maggio 2021 entro le ore 23:59:59.

E' prevista l'esclusione dal concorso delle domande inoltrate oltre il termine stabilito e non saranno prese in considerazione altre forme di trasmissione delle domande.

Le domande incomplete dei dati e degli allegati (files) non verrano prese in considerazione.

Art. 5

COMMISSIONE ESAMINATRICE, PUNTEGGI E TITOLI

La Commissione Esaminatrice è nominata con le modalità di cui all'art. 11 del Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN.

La commissione giudica sui bandi per assegni da conferirsi presso la Struttura stessa, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il biennio di durata in carica; nel caso in cui i lavori non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della commissione stessa, detto termine si intende automaticamente prorogato fino alla conclusione dei lavori.

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per l'esame-colloquio.

La valutazione dei titoli precede l'esame-colloquio.

I titoli valutabili sono:

- a) Coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto e il progetto di ricerca per il quale è posto a bando l'assegno;
- b) Coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale è posto a bando l'assegno (il punteggio assegnato su questa voce dovrà rappresentare non meno del 40% del punteggio totale);
- c) Titoli di studio conseguiti e numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti, etc.) (il punteggio assegnato su questa voce dovrà rappresentare non meno del 30% del punteggio totale).

Il punteggio assegnato ai candidati in base alle voci b) e c) sopra riportate dovrà rappresentare non meno del 70% del punteggio totale dei 30 punti previsti per i titoli.

La commissione stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione degli stessi e della relativa documentazione.

L'esame-colloquio verte su argomenti generali riferibili al tema di ricerca prescelto per la partecipazione al concorso, sulle esperienze maturate e sulle pubblicazioni eventualmente presentate.

L'esame-colloquio non si intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno 49 punti su 70.

La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio.

Art. 6

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Il candidato o la candidata, ai fini della partecipazione al bando di concorso, può chiedere di espletare in videoconferenza.

Se necessario, per problematiche tecniche, la videoconferenza potrà essere svolta presso una struttura INFN per la quale verrà emessa esplicita autorizzazione.

L'esame colloquio si svolgerà in data 26 maggio 2021 alle ore 02:00 PM.

L'elenco degli ammessi sarà pubblicato almeno 15 giorni prima della discussione, alla pagina web del bando e vale

come notifica ufficiale senza obbligo di ulteriore comunicazione dell'INFN.

I candidati verranno informati della pubblicazione di tale avviso tramite apposita comunicazione inviata all'indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione al concorso, prodotta in via telematica, tramite il sistema di preventiva autenticazione con inserimento di username e password.

L'INFN non assume alcuna responsabilità in merito al mancato ricevimento o mancata lettura dell'email. Sarà cura dei candidati tenersi informati consultando il sito del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

Per sostenere il colloquio i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità unitamente alla stampa del messaggio automatico di conferma dell'esito positivo della sottomissione della domanda.

Non sono ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validità.

Art. 7

GRADUATORIA

Al termine dei lavori, la commissione redige i verbali relativi alle riunioni, presentando una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente che ha sostenuto l'esame-colloquio e la relativa graduatoria di merito.

Sono inclusi nella graduatoria, secondo l'ordine della votazione complessiva a ciascuno attribuita, i soli candidati che, avendo superato l'esame colloquio, hanno riportato un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100.

A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:

- il candidato con il punteggio-colloquio più alto;
- il candidato con voto di laurea di secondo livello più elevato.

Art. 8

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Risulta vincitore il candidato risultato al primo posto nella graduatoria di merito di cui all'articolo 8.

Gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito sono approvati con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Istituto.

I giudizi finali sono resi pubblici mediante affissione all'albo della Struttura interessata.

Art. 9

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria finale viene resa pubblica mediante pubblicazione alla pagina web del bando ed, in ogni caso, i candidati interessati riceveranno tramite e-mail con avviso di ricevimento, apposita comunicazione dell'esito del concorso.

Ove il candidato sia risultato vincitore in più di una selezione deve, entro lo stesso termine, scegliere per quale tema accettare il contratto.

In conformità a quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013, il candidato vincitore, prima di iniziare la propria attività, dovrà inviare il proprio Curriculum Vitae con l'esclusione dei dati personali e/o sensibili, tramite un file in formato WORD trasformato in PDF (da evitare l'immagine realizzata con scansione o

fotografia).

In caso di rinuncia alla stipula del contratto, l'assegno può essere conferito al candidato che segue il vincitore nella graduatoria di merito.

Non potrà essere riattribuito l'assegno con una vita residua inferiore ai 12 mesi.

Art. 10

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Al vincitore l'assegno è conferito mediante stipula di contratto di collaborazione all'attività di ricerca e l'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla firma del contratto, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall' INFN.

Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il vincitore è considerato rinunciatario; nel caso in cui l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.

Si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'INFN fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 11

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ASSEGNO

L'attività dell'assegnatario è svolta sotto la guida e direzione del responsabile della ricerca, progetto o esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.

L'assegnatario ha l'obbligo:

- di iniziare l'attività alla data fissata presso la Struttura indicata nel contratto;
- di proseguirla regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;
- di osservare tutte le norme interne della Struttura INFN di assegnazione e di seguire le direttive impartite dal responsabile di cui al primo comma del presente articolo;
- di armonizzare la propria condotta, in base a quanto previsto dall'art. 39, comma 2 del Regolamento del Personale dell'INFN, in modalità analoghe al personale dipendente, al Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle persone, e di rispettare i principi contenuti negli articoli 25, 26 e 30 dello stesso Regolamento del Personale dell'INFN;
- di osservare, tra le altre, le norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e

Nel caso in cui l'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca tecnologica prevista, il contratto può essere rescisso, con motivato provvedimento del Presidente dell'INFN.

Il provvedimento di cui al precedente comma, viene adottato su proposta del Direttore della Struttura dell'INFN presso la quale l'assegnatario svolge la propria attività, udito l'interessato.

L'attività di ricerca è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni nello svolgimento dell'attività solo se dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente comprovati.

Art. 12

L'attività di collaborazione all'attività tecnologica deve essere svolta nell'ambito del tema indicato dal bando di concorso, per tutta la durata del contratto.

In casi eccezionali, previa un'approfondita relazione del responsabile di cui all'art. 11, con il parere favorevole del Direttore della Struttura interessata, il Presidente dell'INFN può, con proprio atto motivato, disporre il proseguimento dell'attività su un tema diverso.

Al termine del contratto, l'assegnatario deve inviare al Presidente dell'INFN una relazione sull'attività complessiva svolta, unitamente al giudizio del responsabile di cui all'art. 11.

Art. 13

L'INFN garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come previsto dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001 e dagli articoli 42 e 48 del decreto Legislativo 198/2006.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it

Responsabile della Protezione dei Dati: email: dpo@infn.it

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione.

L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente bando, si fa rinvio al Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca dell'INFN che costituisce parte integrante del presente bando ed è disponibile sul sito https://jobs.dsi.infn.it/

Roma, 23 aprile 2021

SF/AGS/ADV/ma

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
II PRESIDENTE

(Prof. Antonio Zoccoli)1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa